



Comune di Cavalese - Provincia di Trento

Servizio Affari Generali

Via S. Sebastiano, 7 - 38033 Cavalese
Tel. 0462/237511 Fax 0462/237550
e-mail: info@comunecavalese.it

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto ad iniziativa pubblica (ex art. 183, commi 1-14, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 28 L.P. n. 2/2016) della realizzazione e gestione transitoria dell'impianto di distribuzione del gas naturale nella frazione Masi di Cavalese (TN), nelle more dell'affidamento della concessione per l'Ambito unico di Trento. RISPOSTE AI QUESITI.

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO N. 1

Considerato che il "cronoprogramma delle fasi attuative" contenuto nella "Relazione Illustrativa" di cui al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica allegato al bando di gara prevede:- quale data di "emissione del bando" il 01/04/2022, nonostante tale bando sia stato pubblicato in data 17/06/2022 (ovvero 2,5 mesi più tardi);- una durata complessiva dei lavori di "realizzazione impianto di distribuzione gas (Lotto 1) e allacciamento impianto" pari a 7 mesi naturali consecutivi decorrenti dal mese di Novembre 2022 sino a Maggio 2023, considerandosi incluso, dunque, l'intero periodo invernale nel quale solitamente le lavorazioni vengono sospese per comprovate difficoltà tecniche oggettive di esecuzione (a titolo di esempio si consideri la mancanza di produzione di conglomerato bituminoso per i ripristini provvisori, le basse temperature che impediscono l'esecuzione delle saldature, la gelività del terreno/presenza di neve che impedisce lo scavo per la posa delle condotte...);si chiede alla Stazione Appaltante, per quanto sopra riportato, di chiarire: - se quale data di "emissione del bando" debba farsi riferimento alla data del 17/06/2022, traslandosi conseguentemente l'intero cronoprogramma di 2,5 mesi; - se sia possibile sospendere l'esecuzione dei lavori nel periodo decorrente dalla data del 01/12/2022 fino al 31/03/2023 traslandosi conseguentemente ed ulteriormente, rispetto a quanto indicato nel punto precedente, la data di fine lavori del cronoprogramma, considerate le comprovate difficoltà tecniche di esecuzione in tale periodo.

RISPOSTA: per data di emissione del bando deve farsi riferimento alla data del 17/06/2022, traslandosi conseguentemente l'intero cronoprogramma di 2,5 mesi; si ritiene possibile sospendere l'esecuzione dei lavori nel periodo decorrente dalla data del 01/12/2022 fino al 31/03/2023 con conseguente ed ulteriore traslazione della data di fine lavori del cronoprogramma.

QUESITO N.2

Con riferimento al paragrafo 6 del Disciplinare di Gara si chiede conferma che relativamente al certificato di iscrizione alla "White List" sia sufficiente per l'operatore economico aver ottenuto il certificato, ovvero aver presentato la relativa domanda di iscrizione, anche solo per uno dei settori di attività elencati nel Disciplinare (estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti).

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi) non sussistendo dunque la necessità di essere iscritto, ovvero aver presentato la relativa domanda di iscrizione, per tutti i settori di attività indicati.

RISPOSTA L'operatore economico, per partecipare alla gara, dovrà dichiarare l'iscrizione o di aver presentato domanda d'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede. L'art. 52 bis della L. 190/2012 (come modificato dall'art. 29 co 1 del D.L. 90/2014) prevede "L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta."

QUESITO N. 3

All'interno del paragrafo 6 del Disciplinare di Gara è prevista la necessità per gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura di essere "in possesso del certificato di iscrizione alla White List", mentre all'interno dell'allegato n. 1a/b "Istanza di partecipazione" si ammette la possibilità di dichiarare, in alternativa all'iscrizione alla c.d. white list, "di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura". Si chiede conferma che ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sia sufficiente per l'operatore economico l'aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list).

RISPOSTA Sarà possibile partecipare alla procedura anche avendo presentato domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa cd white list. Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante procederà consultando la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

QUESITO N. 4

Considerato che all'interno del paragrafo 6 del Disciplinare di Gara è prevista la necessità per gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura di essere "in possesso del certificato di iscrizione alla White List (...) istituito presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento (...)" si chiede conferma che si tratta di refuso posto che l'iscrizione alla white list avviene nella prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria sede legale.

RISPOSTA Si conferma che l'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) debba avvenire (o essere già stata effettuata) presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede legale.

QUESITO N. 5

In relazione al "Piano Economico Finanziario (P.E.F.) asseverato da uno dei soggetti indicati all'articolo 183 comma 9, del codice, elaborato sulla base dei contenuti dell'offerta del concorrente", previsto quale documento da includere all'interno dell'Offerta economica come indicato nella sezione "BUSTA TELEMATICA C) – Offerta economica", punto n. 2, del paragrafo 12.6 del Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire se per l'elaborazione di detto PEF sia disponibile un modello ad hoc a cui fare riferimento.

RISPOSTA Nella documentazione di gara non è presente alcun modello ad hoc, cui fare riferimento. Si rinvia al paragrafo 12 del Disciplinare di gara, con riferimento alla parte dedicata ai contenuti dell'offerta economica, laddove sono riportate anche le prescrizioni relative al Piano Economico Finanziario, nonché alle disposizioni normative applicabili sotto ogni inerente aspetto (amministrativistico, civilistico, fiscale, ecc.).

QUESITO N. 6

Con riferimento al paragrafo 6 del Disciplinare di Gara, in merito alla c.d. white list, si chiede conferma che, in caso l'operatore economico dichiari l'intenzione di subappaltare la realizzazione dei lavori di costruzione delle nuove infrastrutture, sia necessario che solamente l'effettivo e/o gli effettivi esecutori dei lavori posseggano il certificato di iscrizione alla White List ovvero abbiano presentato la relativa domanda di iscrizione, non sussistendo dunque la necessità che tale requisito sia posseduto dagli operatori economici non esecutori.

RISPOSTA Nel caso in cui i lavori siano oggetto di subappalto/affidamento a terzi, il subappaltatore/affidatario deve essere in possesso dell'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) per le relative lavorazioni, qualora queste rientrino nelle opere oggetto di subappalto/affidamento a terzi.

QUESITO N. 7

Considerato che alla sezione "BUSTA TELEMATICA C) – Offerta economica", punto n. 2, del paragrafo 12.6 del Disciplinare di Gara è previsto che il Piano Economico Finanziario dovrà essere "predisposto secondo la disciplina specifica, si fa riferimento in particolare a quella fiscale relativa alla forma giuridica proposta; dallo stesso dovranno, inoltre, emergere almeno i seguenti elementi: A. Investimenti: indicare l'ammontare stimato descritto in relazione tecnica; B. Conto economico, Stato patrimoniale e Cash Flow.", si chiede di chiarire più nel dettaglio cosa si intenda e quale sia la "disciplina specifica" citata.

RISPOSTA Si rinvia al paragrafo 12 del Disciplinare di gara, con riferimento alla parte dedicata ai contenuti dell'offerta economica, laddove sono riportate anche le prescrizioni relative al Piano Economico Finanziario, nonché alle disposizioni normative applicabili sotto ogni inerente aspetto (amministrativistico, civilistico, fiscale, ecc.).

QUESITO N. 8

Al punto "Subappalto" (pag. 20), all'interno del paragrafo 12.1 del Disciplinare di Gara, è previsto "che ai sensi dell'art. 105 del Codice NON PUO'ESSERE AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/LAVORAZIONI A PENA DI NULLITA' DEL CONTRATTO". Si chiede conferma che trattandosi di una concessione non siano previsti limiti percentuali per il subappalto ex art. 174 del D.lgs. 50/2016 e che pertanto sia possibile per l'operatore economico subappaltare in toto l'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori.

RISPOSTA Si conferma che non sono previsti limiti percentuali per il subappalto ex art. 174, d.lgs. n. 50/2016. Si conferma altresì che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto di contratto. In particolare, si rammenta che costituisce oggetto di affidamento anche l'attività di progettazione, in riferimento alla quale la disciplina di gara prescrive il possesso di specifici requisiti di capacità tecnica. Per tale attività si richiama, inoltre, il divieto di subappalto di cui all'art. 31, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla norma stessa.

QUESITO N. 9

Con riferimento al punto “Capacità tecnica” lettera “a. Attività di progettazione” all’interno del paragrafo 6 del Disciplinare di Gara, in caso di possesso da parte dell’operatore economico della attestazione SOA OG 6 class. IIlbis, e dunque potendosi eseguire internamente l’incarico di progettazione, si chiede conferma che i soggetti dipendenti che all’interno dello staff redigeranno la progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere in possesso esclusivamente dei titoli professionali richiesti dalla Lex specialis di gara e vale a dire “Laurea Magistrale in Ingegneria e relative iscrizioni all’Albo (Sezione A) con abilitazioni all’esercizio della Professione; [e] per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, i requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008” (cfr. chiarimento n. 6), mentre non sarà necessario il possesso degli altri due requisiti previsti dal disciplinare ovvero sia “avvenuto espletamento di servizi di ingegneria completati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando afferenti realizzazione di impianti di distribuzione gas per un importo complessivo non inferiore ad € 150.000,00 [e] avvenuto espletamento di almeno due servizi di ingegneria completati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando afferenti realizzazione di impianti di distribuzione gas di cui almeno uno a servizio di non meno di 4mila utenze.

RISPOSTA Sarà possibile eseguire internamente l’incarico di progettazione nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione SOA per la categoria OG 6 class. V in corso di validità, indicando comunque i soggetti dipendenti che all’interno dello staff redigeranno la progettazione definitiva ed esecutiva, i quali dovranno essere in possesso dei titoli professionali richiesti dalla Lex specialis di gara. Il soggetto che sottoscrive il progetto posto quale offerta a base di gara deve avere le necessarie abilitazioni. Il progetto dovrà essere sottoscritto da entrambi (progettista e offerente).

QUESITO N. 10

Con riferimento al contenuto della BUSTA TELEMATICA C) – Offerta economica (pag. 23 del Disciplinare), si prega di chiarire se l’indicazione della “stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e la “stima dei costi della manodopera” debbano riferirsi alla sola fase di “realizzazione” della rete, oppure riferirsi all’intero affidamento, ricomprendendo, dunque, anche la stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi della manodopera relativi alla “gestione” transitoria del servizio.

RISPOSTA Trattandosi di gara per la costruzione e gestione transitoria dell’impianto di distribuzione del gas naturale la “stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e la “stima dei costi della manodopera” devono riferirsi a tutte le attività comprese nella procedura di gara.

QUESITO N. 11

Con riferimento al punto “Capacità tecnica” lettera “b. Esecuzione dei lavori” all’interno del paragrafo 6 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che, trattandosi di concessione in prevalenza di lavori, in applicazione dell’art. 95, c.3 del D.P.R. n. 207/2010, l’inciso “in possesso dei requisiti di qualificazione” contenuto in tale parte del Disciplinare di Gara comporti per il concessionario che non esegue direttamente i lavori oggetto di concessione, il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d).

RISPOSTA Si confermano le interpretazioni rese. Qualora il concorrente intendesse eseguire direttamente i lavori, lo stesso dovrà essere in possesso della qualificazione SOA richiesta dalla Lex specialis di gara. Nel caso in cui, invece, il concorrente intendesse non eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione, lo stesso dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 95, comma 1, lettere a), b), c), e d), d.P.R. n. 207/2010, che è norma ancora transitoriamente in vigore direttamente applicabile nella presente gara. In quest’ultimo caso, sarà, pertanto, necessario procedere all’integrazione delle dichiarazioni di cui all’Allegato n. 10.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nicola Paviglianiti

*Documento firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, 21 e 24 del D.Lg. n. 82/2005 e ss.mm..
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*